

REGOLAMENTO AZIENDALE

ATTIVITA' FISICA ADATTATA

Premessa

L'Attività Fisica Adattata (AFA) rappresenta una strategia di intervento per sostenere l'attività fisica come azione di prevenzione e mantenimento, nell'ottica dell'educazione ai corretti stili di vita.

L'AFA rientra nell'ambito degli obiettivi individuati dal SST per la Sanità di Iniziativa e tra le azioni di promozione dell'Invecchiamento attivo.

L'AFA è promossa dall'Azienda UsI Toscana Centro nell'ambito del Piani Integrati di Salute (PIS) ed è programmata e gestita dalle SdS/Zone-Distretto.

Le attività proposte nei corsi AFA sono basate su programmi di esercizio disegnati per rispondere a differenti condizioni funzionali (DGRT 1418/2016, DGRT 878/2015); sono svolte in gruppo, in ambienti primariamente deputati alla socializzazione, nelle palestre, piscine o in strutture non sanitarie di privati, istituzioni o associazioni da personale adeguatamente formato (Art .6)

L'AFA non è attività sanitaria, non è compresa nei livelli essenziali di assistenza assicurati dal SSR, pertanto i costi di partecipazione sono a carico dei cittadini partecipanti (vedi Art. 4).

Il presente Regolamento si è reso necessario per rispondere agli adempimenti richiesti dalla DGRT 903/2017 su tutto il territorio della UsI Toscana Centro in condivisione con le SdS/Zone-Distretto.

Art. 1 Requisiti di Accesso

Sono ammissibili all'AFA, così come previsto dalla DGRT 595/2005, DGRT 1082/2005, DGRT 1081/2005, DGRT 1081/2005, DGRT 903/2017, tutti i cittadini residenti o domiciliati in uno dei comuni della USL Toscana Centro affetti da sindromi algiche

aspecifiche o da ipomobilità, rischio o storia di cadute, esiti funzionali stabilizzati di patologia disabilitante.

Art. 2 Soggetti promotori e soggetti attuatori dell'AFA

L'Azienda USL Toscana Centro e le Società della Salute sono i soggetti promotori dell'AFA seguendo gli indirizzi emanati dalla Regione Toscana. Sono definiti "soggetti attuatori" gli enti, le associazioni e tutti i provider che hanno dato la loro disponibilità formale all'attuazione dell'AFA nei propri locali e con il proprio personale, attraverso l'apposita modulistica in allegato (Allegato B).

Art. 3 Tipologia dei programmi AFA

La proposta AFA si articola su tre differenti programmi di esercizio, ciascuno dei quali risponde a diversi livelli di capacità motoria o funzionale (DRT 903/2017):

- AFA A = per soggetti con autonomia funzionale conservata (protocollo di esercizi riferito all'allegato A della DGRT 1418/2016)
- AFA B (Otago) = per soggetti con autonomia funzionale conservata e storia/rischio cadute (DGRT 878/2017)
- AFA C = per soggetti con ridotta competenza funzionale (protocollo di esercizi riferito all'allegato B della DGRT 1418/2016)

E' possibile, inoltre, aderire ad un programma di esercizio AFA in piscina sia per AFA A che per AFA C.

Art. 4 Contributo del cittadino per la partecipazione

La partecipazione ai corsi AFA è subordinata al pagamento di una quota di iscrizione mensile a carico del partecipante direttamente al soggetto erogatore. La quota mensile è stimata su un contributo/tariffa media di 11 mesi di esercizio da settembre a luglio (la chiusura dei programmi AFA può variare tra i vari provider , ma verosimilmente di 1-2 mesi) per ciascuna tipologia di corso AFA. Tale

contributo/tariffa viene definita avendo l'obiettivo di favorire la massima partecipazione e sostenibilità reciproca per i partecipanti e gli erogatori.

Per ciascuna tipologia di programma AFA è stabilita una richiesta di contributo massima applicabile dagli erogatori in relazione all'offerta o a particolari caratteristiche locali:

- 2,50 euro ad accesso per i corsi AFA A (massimo 20 partecipanti)
- 3,50 euro ad accesso per i corsi AFA B o AFA C (massimo 10 partecipanti)
- 4,00 euro ad accesso per i corsi AFA A o C svolti in piscina (massimo 20 partecipanti)

Tali quote si intendono per accesso ad una sessione di un'ora con frequenza bi- o tri-settimanale in gruppo.

Il contributo mensile è definito a livello di ciascuna Zona- Distretto/SDS

Le cifre di riferimento non comprendono eventuali costi annuali aggiuntivi relativi a spese associative

Eventuali spese di trasporto sono a carico dei partecipanti; possono essere ricercate nella comunità, forme di sostegno per il trasporto da parte degli erogatori, dalle associazioni di volontariato o dalle istituzioni locali.

Ogni erogatore deve stipulare un'assicurazione contro eventuali infortuni, il cui premio annuale è a carico del partecipante.

Art. 5 Coordinamento delle attività

Il **Coordinamento Strategico Aziendale** è costituito dai rappresentanti delle strutture organizzative coinvolte nella Sanità di Iniziativa e negli obiettivi di promozione dell'invecchiamento attivo della popolazione:

- Un rappresentante di Zona/Distretto
- Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitativa
- Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale
- Dipartimento Medicina Generale

- Dipartimento delle Specialità Mediche
- Dipartimento del Decentramento
- Dipartimento dei Servizi Tecnico Sanitari
- Dipartimento della Prevenzione (Promozione della Salute)
- Dipartimento Infermieristico ed Ostetrico

Il Coordinamento strategico aziendale si avvale di una Segreteria per l'attività di raccordo tra le figure che lo compongono. Al Coordinamento strategico sono assegnati i compiti di:

1. Definire gli obiettivi annuali dell'Azienda USL Toscana Centro e delle SdS/Zone-Distretto relativamente ad azioni di promozione della salute e invecchiamento attivo
2. Supportare la formulazione dei PIS in merito alle azioni di supporto all'invecchiamento attivo e l'AFA
3. Valutare e proporre azioni di miglioramento per la diffusione dell'offerta e l'adesione della popolazione target
4. Promuovere la formazione del personale del SSR e degli erogatori impegnato nell'AFA
5. Promuovere, definire ed approvare ulteriori programmi di esercizio AFA per bisogni specifici individuati nella popolazione in base alla stratificazione del rischio (come previsto dalla DGRT 650/2016)
6. Individuare soluzioni per favorire la partecipazione ai corsi anche tramite eventuali accordi per il trasporto delle persone
7. Promuovere le attività di studio, validazione e ricerca in merito all'attività

In ogni Zona-Distretto/SdS, è costituito un **Coordinamento Operativo Zonale**, organismo formalmente costituito che si avvale dell'apporto delle competenze professionali ed organizzative coinvolte sull'obiettivo, in analogia con il coordinamento strategico aziendale ed in particolare afferenti ai seguenti dipartimenti:

- Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitativa
- Dipartimento dei Servizi Tecnico Sanitari
- Referente Zona Distretto/SDS
- Dipartimento della Prevenzione (Promozione della Salute)

Referente aziendale per i dati di attività è il Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitativa

Il coordinamento si avvale di un **Nucleo Operativo** per lo svolgimento dell'attività di valutazione/stratificazione del livello motorio e funzionale ed inserimento nei gruppi, oltre che per le funzioni di raccordo e verifica degli erogatori .

Dato che l'AFA non è attività sanitaria, ma una strategia di intervento per sostenere l'attività fisica, del nucleo operativo possono far parte sia laureati in scienze motorie sia in fisioterapia. Tali risorse dedicheranno un monte ore del proprio orario settimanale alle valutazioni funzionali per l'inserimento nei gruppi afa tracciate come attività di educazione alla salute, concordate con la direzione della propria struttura e della Zona/SDS.

L'articolazione ed il funzionamento del Coordinamento Operativo tengono conto delle specificità zionali ai fini della facilitazione dei contatti da parte degli utenti e delle relazioni con gli erogatori.

Al Coordinamento Operativo zonale sono assegnati i seguenti compiti:

1. Coordinare l'organizzazione dell'attività a livello di Zona-Distretto/SdS
2. Inserire i soggetti destinatari nei gruppi di attività in relazione alla verifica delle competenze funzionali e alla distribuzione dell'offerta (Nucleo Operativo organizzato in ogni zona in base alle specifiche caratteristiche e possibilità)
3. Raccogliere ed elaborare i dati anagrafici e demografici dei partecipanti per gli obblighi informativi previsti
4. Verificare lo svolgimento delle attività in relazione ai criteri e alle modalità stabilite

5. Individuare azioni di collegamento fra le strutture sanitarie favorevoli all'inserimento nei programmi
6. Promuovere le iniziative per l'adesione della popolazione target
7. Individuare i soggetti competenti per l'erogazione dell'attività
8. Organizzare riunioni periodiche con gli erogatori
9. Organizzazione di attività di promozione dell'AFA
10. Effettuare nelle palestre visite periodiche al fine di verificare l'aderenza alle linee operative zonali e ai protocolli regionali
11. Responsabile dell'attività è il Direttore della Zona-Distretto/SDS

Art. 6 Caratteristiche e Adempimenti dei Soggetti Attuatori AFA

Gli erogatori sono soggetti profit e no-profit vocati all'attività motoria e ludico-sportiva. Possono candidarsi alla gestione dei corsi AFA anche le Associazioni di volontariato, che assicurino i requisiti di tipo professionale e strutturale previste per il corretto svolgimento delle attività. Viene raccomandata la molteplicità degli erogatori in modo da garantire una capillare distribuzione delle palestre, piscine o altre strutture sul territorio, incluse le strutture residenziali territoriali (es. RSA). Ogni erogatore esplicita in un documento di adesione (modulo "*Richiesta di attivazione corsi AFA*" in allegato B) di conoscere ed osservare quanto stabilito nel presente Regolamento. In particolare, ogni erogatore si impegna al rispetto dei requisiti e dell'adesione dei propri Istruttori ai programmi di esercizio concordati. Il firmatario del modulo di adesione inoltre si fa garante altresì della sicurezza, della pulizia e dell'igiene delle palestre/piscine o altre strutture utilizzate per lo svolgimento dell'attività. Alle strutture erogatrici è richiesto il possesso dei requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e di accessibilità previsti dalle normative vigenti per gli ambienti frequentati dal pubblico, con particolare attenzione, per lo svolgimento delle attività per soggetti con ridotta competenza funzionale, all'accessibilità da parte delle persone con disabilità.

I suddetti Soggetti Attuatori devono inizialmente dimostrare di avere le caratteristiche strutturali e professionali richieste dalla DGRT 1081/2005 e DGRT 903/2017, pena l'esclusione o il ritiro del riconoscimento da parte dei soggetti promotori ad esercitare l'AFA in nome e per conto del SSR.

La verifica dei requisiti è a carico del Coordinamento Operativo Zonale per quanto di sua competenza; i risultati della verifica vengono comunicati alla Zona-Distretto/SDS.

I Soggetti Attuatori fanno richiesta di attivazione dei corsi AFA alla Zona-Distretto/SDS di pertinenza, attraverso l'apposito modulo "*Richiesta di attivazione corsi AFA*" (allegato B) reperibile sul sito aziendale o Zona-Distretto/SDS, specificando tipologia e numero dei corsi attuabili nelle proprie strutture. La zona distretto/SdS verificata la sussistenza dei requisiti sopra descritti, darà l'autorizzazione all'inizio dell'attività AFA con specifico atto a firma del Direttore ZD/SDS.

I Soggetti Attuatori hanno l'obbligo di comunicare al Coordinamento operativo l'inizio e la fine della sessione annuale dei loro corsi AFA, con le relative disponibilità orarie.

I professionisti competenti all'erogazione dei programmi AFA sono i Laureati in Scienze Motorie/Diplomati ISEF o i Laureati in Fisioterapia, secondo quanto raccomandato dalle Linee Guida Regionali per la promozione della salute attraverso le attività motorie. Viene riconosciuta la titolarità alla conduzione dei gruppi agli istruttori, impegnati nella conduzione degli stessi, da almeno 6 mesi al momento della approvazione della DGRT 459/2009.

In particolare per l'AFA B_Otago, tali figure professionali dovranno aver ottenuto anche il titolo di OEP Leader (elenco regionale degli OEP Leader). Ogni Istruttore dovrà dichiarare di attenersi ai protocolli di esercizio definiti nei provvedimenti regionali (allegati A e B della DGRT 1418 del 2016, DGRT 878/2015, DGRT 903/2017).

Gli Istruttori, inoltre, dovranno dimostrare la partecipazione ad attività di aggiornamento specifico su quanto inerente la conduzione dei gruppi AFA. Il Coordinamento Strategico Aziendale predispose i piani di aggiornamento per il personale impegnato, individuando i contenuti e condividendo con gli erogatori le modalità di partecipazione.

Gli Istruttori possono essere titolari della struttura in cui si svolge l'AFA.

Art. 7 Modalità di accesso ai gruppi AFA

L'individuazione della popolazione target a cui proporre la partecipazione ad un programma AFA, avviene da parte dei:

1. MMG e/o Medici Specialisti sulla base dello stato di salute dei propri assistiti, di cui loro sono a diretta conoscenza
2. Servizi di Riabilitazione in base alla valutazione conclusiva del ciclo di trattamento svolto con percorso 2 o 3 (DGRT 595/2005)
3. Servizi Sanitari Territoriali nell'ambito delle azioni di educazione alla salute e supporto all'invecchiamento attivo previste nella DGRT 650/2016

La modalità di segnalazione al Nucleo Operativo per la valutazione preliminare può variare in base alle caratteristiche delle Zone: è competenza di ogni Zona-Distretto/SDS organizzare una modalità di accesso alla valutazione (telefono, numero verde, CUP, e-mail, ecc), diffonderla o pubblicarla sui siti web istituzionali.

L'inserimento dei partecipanti nei gruppi AFA avviene da parte del Nucleo Operativo sulla base della stratificazione del livello motorio e funzionale dato dal punteggio ottenuto alle scale di valutazione raccomandate (SPPB, 6MWT per AFA C, VAS) e dalla breve intervista per rilevare eventuale storia/rischio cadute.

Dove possibile, per disponibilità e fruibilità della specifica tipologia di corso, è indicato inserire i partecipanti nei vari programmi AFA secondo i seguenti criteri (DGRT 903/2017):

Tipo di Programma	Protocollo	Criteri di Valutazione
AFA A	Soggetti con autonomia funzionale conservata	SPPB >9 Dolore da assente a moderato
AFA B	Otago-prevenzione delle cadute nell'anziano	8 < SPPB < 6 Storia rischio cadute Dolore da assente a moderato
AFA C	Soggetti con ridotta competenza funzionale	SPPB ≤ 5 Dolore da assente a moderato 6MWT distanza percorsa ≥ 110m anche con ausilio, ma senza alcun aiuto

L'accesso all'AFA, così come ribadito dalla DGRT 903/2017, non richiede la presentazione di una specifica certificazione medica, in quanto la stessa attività mantiene le caratteristiche di esclusione dalla certificazione, previste dal Decreto del Ministero della Salute dell'8 Agosto 2014 "Linee Guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica", indipendentemente dalla natura dei soggetti erogatori. In ogni caso, al momento della valutazione verrà informato il cittadino sulle caratteristiche dell'AFA e richiesto allo stesso di sottoscrivere un consenso al trattamento dei propri dati personali e la dichiarazione di aver ricevuto il parere positivo da parte del proprio Medico di fiducia o l'impegno a consultarlo prima di iniziare l'attività (allegato C, Consenso e Informativa al Cittadino).

Infine, verrà inviato il cittadino ad una delle strutture erogatrici, con il supporto di un modulo prestampato contenente l'indicazione della tipologia di AFA (modulo invio utente al percorso AFA-allegato F)

Art. 8 Modalità di verifica e monitoraggio dell'AFA

Gli erogatori inviano un report semestrale (in allegato D "Report Periodico Attività") al Coordinamento Operativo Zonale, competente per area, contenente i corsi attivi, il numero dei partecipanti, eventuali eventi avversi (avvenuti durante la seduta di esercizio e nei locali della struttura) che abbiano richiesto intervento sanitario, commenti e suggerimenti sintetici degli utenti, richieste di revisione dei programmi. Entro la fine del mese di Febbraio, le Aziende USL inviano alla Regione Toscana un report, predisposto sulla base di indicazioni regionali, relativo all'attività svolta nell'anno precedente all'interno delle singole Zone-Distretto/SDS.

L'erogatore può segnalare al Nucleo Operativo eventuali cambiamenti di livello funzionale/motorio dei partecipanti rispetto a quello individuato al momento dell'inserimento nel programma AFA. In tal caso il nucleo operativo provvederà a rivalutare il soggetto e definire il tipo di programma AFA più indicato.

Art. 9 Registrazione e Segnalazione eventi avversi

I soggetti attuatori sono tenuti a segnalare al Coordinamento operativo zonale dell'Azienda UsI Toscana Centro gli eventi avversi che dovessero accadere durante lo svolgimento dell'attività proposta in un programma AFA. Per i casi più gravi

potranno essere attivati AUDIT. La mancata segnalazione potrà comportare l'esclusione del provider dall'AFA.

Le segnalazioni devono avvenire attraverso l'invio dell'apposito modulo (allegato E "Scheda segnalazione eventi avversi").

Allegato B: Richiesta di attivazione corsi AFA

Allegato C: Consenso e Informativa al Cittadino

Allegato D: Report Periodico Attività

Allegato E: Scheda segnalazione eventi avversi

Allegato F: Modulo invio utente al percorso AFA